



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 26-06-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di giugno alle ore 19:00 a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Filippini Ivan	Presente	Marcionni Donatella	Presente
Codurelli Ivan	Presente	Togni Sergio	Presente
Negri Alessandro	Presente	Branchi Laura	Assente
Motalli Luca	Presente	Vir Andrea	Assente
Marchioni Silvana	Presente	Marchetti Gian Piero	Assente
Opiatti Ermanno	Presente	Travaini Matteo	Assente
Mingardi Marco	Assente		

Presenti...: 8

Assenti....: 5

Il **SEGRETARIO COMUNALE, Faldetta Dott.ssa Mirella**, provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Filippini ing. Ivan**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto individuata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

La seduta ha inizio con un lieve ritardo alle ore 19.05.

UDITA la spiegazione del punto a cura del Vicesindaco **Alessandro Negri** (*si rinvia per il dettaglio alla lettura della proposta deliberativa e dei suoi allegati*);

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2022 e successive modifiche;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

VISTE:

- la Deliberazione Delibera 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell’ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell’agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

VISTI, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 *“Ciascun gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell’anno a+1 l’elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l’agevolazione spettante nell’anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell’IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti”;*

- art. 10.1 *“I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAta procedono al riconoscimento dell’agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”. In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che “Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale”;*

- art. 10.6 *“Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAta, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente”;*

VISTO il Piano Finanziario TARI 2026/2029 già adottato nella seduta odierna;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2026/2027 risulta pari ad € € 788.692 per il 2026 e ad € 793.015 per il 2027;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DRIF/2025 ottenendo così un importo pari ad € 786.587 per il 2026 e ad € 790.910 per il 2027;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 79,59% e del 20,41%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 397/2025, art. 7.14 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011,

introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 36 comma 7 del Regolamento TARI;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di approvare l'**Allegato A** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
2. di approvare, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 397/2025, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/nucleo)
A	Utenza domestica con 1 occupante	0,32	51,32
B	Utenza domestica con 2 occupanti	0,38	98,46
C	Utenza domestica con 3 occupanti	0,42	107,41

D	Utenza domestica con 4 occupanti	0,45	132,47
E	Utenza domestica con 5 occupanti	0,48	176,03
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	0,50	207,06

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36	0,97	1,33
2	Campeggi, distributori carburanti	0,57	1,50	2,07
3	Stabilimenti balneari	0,45	1,19	1,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,82	1,12
5	Alberghi con ristorante	0,94	2,51	3,45
6	Alberghi senza ristorante	0,65	1,71	2,36
7	Case di cura e riposo	0,71	1,88	2,59
8	Uffici e agenzie	0,80	2,13	2,93
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,41	1,10	1,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,79	2,09	2,88
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,08	2,85	3,93
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,74	1,95	2,69
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,82	2,17	2,99
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	1,72	2,37
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,77	2,04	2,81
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,06	5,45	7,51
17	Bar, caffè, pasticceria	1,55	4,10	5,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,69	4,48	6,17
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,85	4,91	6,76
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,57	6,84	9,41
21	Discoteche, night club	1,16	3,08	4,24

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2026

Primo acconto – scadenza 31/07/2026 nella misura del 50%. di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2026;

Secondo acconto - scadenza 21/12/2026 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2026;

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. 267/2000;

I lavori del Consiglio si concludono alle 19.15.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Filippini ing. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-06-2026

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 19-06-2026

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità contabile.

Teglio, 19-06-2026

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 26-06-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 02-07-2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 02-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 26-06-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-06-2026

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 26-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Teglio

Provincia di Sondrio

ALLEGATO A

1. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo “criteri razionali”. Il riferimento a “criteri razionali” implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	477.982,0	88,42%	62.578,0	11,58%	540.560,0	45%
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	1.410.488,2	72,37%	538.561,8	27,63%	1.949.050,0	55%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura ritenuta maggiormente idonea a garantire una suddivisione razionale dei costi tra le diverse macrocategorie è rappresentata dalla produzione di rifiuti in Kg, in quanto tale parametro tiene conto della diversa fruizione del servizio da parte delle utenze, rapportando ogni metro quadrato alla potenziale capacità di produzione dei rifiuti, seppur sulla base di coefficienti generali;
- Il criterio ritenuto meno significativo è invece rappresentato dalla superficie complessiva, in quanto non rispecchia l'effettivo servizio reso. Esso considera in maniera uniforme tutti i metri quadrati occupati, prescindendo dalla reale potenzialità produttiva di rifiuti delle singole utenze.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende approvare per l'anno 2026:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	79,59%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	20,41%

Applicando le percentuali di ripartizione sopra definite al gettito TARI così come individuato all'interno del PEF 2026 si ottengono i seguenti saldi:

Gettito TARI 2026	Totale	Importo utenze domestiche	Importo utenze non domestiche
Tariffa fissa	204.539,18	162.798,79	41.740,39
Tariffa variabile	582.048,07	463.269,28	118.778,78
<i>Totale utenze domestiche / non domestiche</i>	786.587,25	626.068,07	160.519,18

2. Base imponibile: numero di utenze

Tabella 2a - Utenze domestiche:

Cat.	Descrizione	Utenze 2026
A	Utenza domestica con 1 occupante	805
B	Utenza domestica con 2 occupanti	3.618
C	Utenza domestica con 3 occupanti	315
D	Utenza domestica con 4 occupanti	252
E	Utenza domestica con 5 occupanti	59
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	33
Totale		5.082

Tabella 2b – Utenze non domestiche:

Cat.	Descrizione	Utenze 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5
2	Campeggi, distributori carburanti	7
3	Stabilimenti balneari	50
4	Esposizioni, autosaloni	10
5	Alberghi con ristorante	10
6	Alberghi senza ristorante	103
7	Case di cura e riposo	2
8	Uffici e agenzie	45
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	30
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	33
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9
17	Bar, caffè, pasticceria	15
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0
21	Discoteche, night club	0
Totale		411

3. Base imponibile: superfici

Tabella 3a - Utenze domestiche:

Cat.	Descrizione	Superficie 2026
A	Utenza domestica con 1 occupante	88.191
B	Utenza domestica con 2 occupanti	301.099
C	Utenza domestica con 3 occupanti	41.494
D	Utenza domestica con 4 occupanti	34.888
E	Utenza domestica con 5 occupanti	8.239
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	4.071
Totale		477.982

Tabella 3b – Utenze non domestiche:

Cat.	Descrizione	Superficie 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	974
2	Campeggi, distributori carburanti	861
3	Stabilimenti balneari	11.328
4	Esposizioni, autosaloni	3.040
5	Alberghi con ristorante	7.148
6	Alberghi senza ristorante	8.218
7	Case di cura e riposo	3.175
8	Uffici e agenzie	4.584
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	2.028
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1.633
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	220
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	3.915
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.587
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8.286
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.193
17	Bar, caffè, pasticceria	1.341
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.047
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0
21	Discoteche, night club	0
Totale		62.578

4.Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 4a - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,84
<i>FASCIA B</i>	2	0,98
<i>FASCIA C</i>	3	1,08
<i>FASCIA D</i>	4	1,16
<i>FASCIA E</i>	5	1,24
<i>FASCIA F</i>	6 o più	1,30

Tabella 4b - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,86
<i>FASCIA B</i>	2	1,65
<i>FASCIA C</i>	3	1,80
<i>FASCIA D</i>	4	2,22
<i>FASCIA E</i>	5	2,95
<i>FASCIA F</i>	6 o più	3,47

Tabella 4c – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.	Categorie per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,91
7	Case di cura e riposo	1,00
8	Uffici e agenzie	1,13
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,90
17	Bar, caffè, pasticceria	2,18
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,62
21	Discoteche, night club	1,64

Tabella 4d - Coefficienti di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.	Categorie per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,22
2	Campeggi, distributori carburanti	6,55
3	Stabilimenti balneari	5,2
4	Esposizioni, autosaloni	3,57
5	Alberghi con ristorante	10,93
6	Alberghi senza ristorante	7,48
7	Case di cura e riposo	8,19
8	Uffici e agenzie	9,3
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8,5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	23,8
17	Bar, caffè, pasticceria	17,89
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	29,83
21	Discoteche, night club	13,45